



Dipartimento: DIPARTIMENTO PROGRAMMAZ. ECONOMICA E SOCIALE

Direzione Regionale: ATTIVITA' PRODUTTIVE E RIFIUTI

Area: RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. B6375 del 14/12/2010

Proposta n. 20589 del 30/11/2010

Oggetto:

TRASH S.r.l. - Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di recupero rifiuti. D.lgs. n. 152/2006, art. 208, comma 15.

OGGETTO: TRASH S.r.l. – Rinnovo dell’ autorizzazione all’esercizio di un impianto mobile di recupero rifiuti. D.lgs. n. 152/2006, art. 208, comma 15.

GESTORE: TRASH S.r.l.
CODICE FISCALE: 05818421009
ISCRIZIONE CCIAA di Roma: R.E.A. n. 924941
SEDE LEGALE: via Licenza, 9 – 00156 Roma
IMPIANTO MOBILE: produttore “Officine Meccaniche di Ponzano Veneto S.p.a tipo “Om Track Ulisse”, matricola “99C01400T”.

**IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E
SOCIALE**

Su proposta del Direttore della Direzione Regionale Attività Produttive e Rifiuti;

Vista l’Organizzazione generale interna dell’Amministrazione regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1, Regolamento 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;

Viste le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “norme in materia ambientale” e in particolare l’art. 208, comma 15;
- la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la “disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e in particolare l’art. 4, comma 1, lettera i;
- la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l’altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l’Ambiente;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 10 luglio 2002, n. 112 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10 gennaio 2006, n. 19 recante le procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio d’impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale;

- la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n.239 recante in nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2009, n.956 "Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti";
- la Deliberazione 1 febbraio 2000, n. 1 del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Premesso che la Società Trash S.r.l. con sede legale in via Licenza, 9 – 00156 Roma, iscritta alla Camera di Commercio di Roma al R.E.A. n. 924941 è stata autorizzata con Atto n. B3727 del 27/09/2005;

Considerato che l'autorizzazione è scaduta il 27/09/2010;

Vista la richiesta di rinnovo presentata Trash S.r.l. con sede legale in via Licenza, 9 – 00156 Roma, iscritta alla Camera di Commercio di Roma al R.E.A. n. 924941, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all'esercizio di un impianto mobile di recupero rifiuti con istanza acquisita dall'Area Rifiuti in data 22 marzo 2010 al prot. n. 74785/2W/01 e successive integrazioni di cui l'ultima acquisita in data 11/11/2010, al prot.n. 21229/DB/04/06, ed in particolare la seguente documentazione allegata alla suddetta istanza:

- a) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma;
- b) Certificato Generale del Casellario Giudiziale;
- c) Relazione tecnica descrittiva;
- d) Relazione tecnica di sintesi;
- e) Certificato dei carichi pendenti;
- f) Relazione di collaudo tecnico;
- g) Certificato di conformità CE dell'impianto;
- h) Ricevuta attestante il pagamento degli oneri istruttori previsti dalla D.G.R. n.956/09.

Preso atto che l'impianto mobile, così come dichiarato nella relazione di collaudo tecnico redatta dall'ingegnere Francesco Minotti iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Frosinone al n. 880, è da ritenersi rispondente alla normativa vigente in materia;

Atteso che:

- il Ministero dell'Ambiente, con nota prot. 4903/VIA del 14 dicembre 2000, ha precisato, in merito all'applicabilità della procedura V.I.A. per i progetti d'impianti mobili di che trattamento, che tale procedura non è applicabile nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'art. 208, comma 1 del D.lgs. n 152/2006 in quanto attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico o per un sito determinato" e che, ove dovuta, può opportunamente risolversi con l'inserimento della V.I.A. nella procedurale comunicazione alla Regione almeno 60 giorni prima dell'istallazione dell'impianto, pertanto di far salva la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente, con riguardo allo svolgimento alle singole campagne d'attività;
- il Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali con deliberazione del 1 dicembre 2000 ha deliberato i "criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 7: gestione d'impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti", ma che, nell'art 2 della suddetta deliberazione si stabilisce che l'efficacia della stessa decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante la mobilità e gli importi delle garanzie finanziarie, di cui all'art. 30, comma 6, del D.lgs. n. 22/1997 (ora art. 212, comma 13 del D.lgs. n. 152/2006), che devono essere prestate a favore dello Stato;

Ritenuto che:

- nell'attesa della definizione degli aspetti evidenziati al punto precedente", l'impossibilità d'iscrizione all'Albo, pur determinando la mancanza dei requisiti dall'art. 28, comma 7, del D.lgs. n. 22/1997 (ora art. 208 del D.lgs. N. 152/2006) in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, non possa costituire motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, dato che il problema posto può trovare soluzione solo conseguentemente alla definizione della normativa statale ancora in corso;

Rilevato che :

- l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 208, comma 15, del D.lgs. n. 152/2006;
- per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell'impianto dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 208, comma 15, del D.lgs. n. 152/2006, nonché le prescrizioni tecniche operative contenute nell'allegato B "Prescrizioni" del presente provvedimento;
- il presente provvedimento non si configura né come un'approvazione di progetto né come un'omologazione d'impianto mobile;

- fatto salvo quanto sarà disposto dagli Enti sul cui territorio saranno eseguite le singole campagne di attività e quanto stabilito dalla normativa in vigore riguardo agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, d'igiene e sicurezza sul lavoro;

Visti gli allegati A - "Elenco codici CER autorizzati" e B - "Prescrizioni" , parti integranti del presente provvedimento;

Ritenuto, che sussistano le condizioni per procedere al rinnovo, alla ditta Trash S.r.l. con sede legale in via Licenza, 9 – 00156 – Roma, dell'autorizzazione in via definitiva all'esercizio di un impianto mobile di recupero rifiuti.

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

di rinnovare, in via definitiva alla ditta Trash S.r.l. Codice Fiscale 05818421009 con sede legale in via Licenza, 9 – 00156 Roma l'autorizzazione all'esercizio per l'impianto così identificato: produttore "Officine Meccaniche di Ponzano Veneto S.p.A.", tipo "Om Track Ulisse", matricola "99C01400T", ai sensi dell'art. 208, comma 15, del Decreto legislativo n. 152/2006, per anni 10 (dieci) dalla data di adozione del presente atto.

L'impianto è autorizzato a trattare un quantitativo massimo di rifiuti pari a 138.240 tonnellate/annue. La capacità giornaliera è stabilita in 576 t/giorno pari a un ciclo di lavoro di 8 ore (72 t/ora)

Nell'impianto potranno essere avviati al trattamento di recupero o smaltimento i rifiuti elencati nell'allegato A - "Elenco codici CER autorizzati", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il rilascio della presente autorizzazione è subordinata al rispetto di tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208, del D.lgs. n. 152/2006, nonché delle prescrizioni tecnico operative contenute nell'allegato B - "Prescrizioni" , che costituiscono parti integranti ed sostanziali del presente provvedimento.

La presente autorizzazione non esonera la ditta TRASH S.r.l., dall'acquisizione di ulteriori pareri, di competenza di altre Autorità, previsti dalla vigente normativa per la gestione dell'attività di cui trattasi.

In ogni caso, l'effettuazione delle relative campagne di attività con l'impianto mobile autorizzato è subordinata, ove la vigente disciplina nazionale o regionale lo richieda, all'espletamento con esito favorevole delle procedure previste dalla parte II, titolo III del D.lgs.152/06.

L'autorizzazione, potrà essere rinnovata previa presentazione alla Regione Lazio di apposita istanza, entro 180 giorni dalla scadenza decennale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla comunicazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, notificato alla Società Trash S.r.l., con sede via Licenza, 9 – 00156 Roma e trasmesso alle altre Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, e all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Il Direttore del Dipartimento
Programmazione Economica e Sociale
(Dott. Guido Magrini)